

STATUTO SOCIALE

PREMESSA

Il “**Centro Numismatico Valdostano**”, Associazione Culturale e apolitica senza scopo di lucro, costituito ad Aosta nel 1958, ad iniziativa di un gruppo di numismatici, si dota del seguente statuto:

ART. 1 - SCOPI E COMPITI DEL CENTRO

Scopo del Centro è quello di favorire l'incremento degli studi numismatici, con particolare riguardo a quelli interessanti la Valle d'Aosta.

Compiti del Centro sono:

- 1) Indire riunioni periodiche tra i cultori di Numismatica, Medaglistica e Sfragistica;
- 2) Favorire pubblicazioni;
- 3) Organizzare conferenze, convegni e mostre;
- 4) Costituire una biblioteca numismatica.

Durante le riunioni presso la sede del Centro è consentito ai Soci lo scambio amichevole di monete e medaglie, mentre nell'ambito del Centro, s'intende esclusa ogni attività speculativa.

ART. 2 - AMMISSIONE ED ISCRIZIONE DEI SOCI

Possono essere Soci effettivi del Centro tutti coloro, superiori ai 18 anni che, anche se non residenti in Valle d'Aosta, sono cultori di Numismatica e scienze affini.

Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano richiesta e siano presentati da un Socio. L'accettazione delle domande è demandata al Consiglio Direttivo.

L'iscrizione al Centro, comporta l'accettazione dello Statuto Sociale e vincola il Socio per un anno solare.

Le persone giuridiche (Enti morali, o Enti collettivi in genere) sono rappresentate all'Assemblea dal loro presidente o dal loro legale rappresentante.

Ogni Socio è tenuto all'osservanza dello Statuto Sociale e all'atto dell'accettazione della domanda, al pagamento della quota sociale.

ART. 3 – CONTRIBUTI

Tutti coloro che intendono iscriversi al Centro Numismatico Valdostano ed i Soci che già ne fanno parte, sono tenuti a versare la quota associativa che ha la validità di un anno solare.

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi ed è fatto espresso divieto di rivalutazione della stessa.

ART. 4 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Centro:

- a) L'Assemblea dei Soci effettivi;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – DEI SOCI

I Soci si distinguono in: ONORARI – EFFETTIVI – CORRISPONDENTI – CANDIDATI.

Sono Soci Onorari, le personalità, eminenti cultori, o esperti di Numismatica.

Sono Soci Effettivi tutti coloro che avendo inoltrato domanda scritta, sono accettati nel Centro.

Sono Soci Corrispondenti, coloro che, residenti fuori Valle, collaborano culturalmente col Centro.

Possono essere Soci Candidati, coloro che hanno compiuto i 16 anni d'età.

Tutti i Soci che hanno compiuto 18 anni partecipano a pieno titolo alla vita associativa ed hanno diritto di voto per l'approvazione dello statuto, dei regolamenti e delle loro eventuali modifiche e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il Socio Effettivo è vincolato per un anno solare, salvo dimissioni da rassegnare per iscritto al Presidente. In seguito al mancato pagamento della quota sociale, è sollecitato dal Consiglio Direttivo. **Trascorsi sei mesi dal sollecito è considerato dimissionario.**

In caso di controversie tra Soci è obbligatorio il ricorso al Consiglio dei Probiviri, prima di adire le vie giudiziarie. Il Consiglio dei Probiviri dovrà pronunciarsi tassativamente in merito alle vertenze nel termine di 15 giorni dalla data di richiesta del suo intervento.

Il Socio che venga in possesso di un falso, ha il dovere morale di comunicarlo agli altri Soci, di non immetterlo in commercio, anzi sarebbe gradita la cessione gratuita del falso al Centro, che lo terrà a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART. 6 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci si distingue in ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata entro il **31 maggio d'ogni anno**. All'Assemblea ordinaria partecipano tutti i Soci effettivi in regola con il versamento dei contributi dovuti per l'esercizio sociale in chiusura.

I Soci sono convocati con lettera e la convocazione è anche affissa nella sede sociale, ed espone l'ordine del giorno stilato a cura del Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio sociale;
- 2) l'elezione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Proviviri;
- 3) le eventuali modifiche dello Statuto ed ogni altro argomento sottoposti alle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci iscritti.

E' valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti) e sono vincolative per tutti i Soci.

Ogni associato esprime un voto singolo.

I Soci in assemblea, nominano un Presidente ed un Segretario dell'Assemblea. Un Socio può dare mandato ad un altro Socio di rappresentarlo sia nell'Assemblea ordinaria sia in quella straordinaria, ed a votare per lui.

Il mandato deve essere dato per lettera e consegnato al Segretario, all'apertura dell'Assemblea.

Ogni Socio non può presentare più di due mandati di rappresentanza.

ART. 7 - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata quando ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo, da almeno due Consiglieri o da almeno cinque Soci e, in caso di decadenza, per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto di sette membri eletti tra i Soci e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario Tesoriere e quattro Consiglieri. Il Consiglio ha la facoltà di designare Soci a particolari incarichi, anche esternamente ai membri del Consiglio stesso.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, sono scelti dal Consiglio Direttivo nella sua stessa composizione.

In caso di dimissioni, decesso o di radiazione di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo i componenti del Consiglio stesso, nelle elezioni effettuate dall'Assemblea ordinaria.

Verificandosi le dimissioni, decesso o radiazione di più di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade, ed in apposita riunione straordinaria, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta il Centro. In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Il Segretario cura la tenuta degli atti e dell'archivio sociale, redige il bilancio ed i verbali, presiede all'ordinamento della Biblioteca Sociale con la collaborazione di un Socio effettivo incaricato.

A tutti gli effetti, l'anno sociale coincide con l'anno solare.

ART. 9 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea generale ordinaria e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri giudica quei Soci sottoposti al suo giudizio da parte di almeno due Soci.

Oltre che giudicare sul comportamento dei Soci, il Collegio tenterà il componimento in via amichevole di qualunque controversia, che eventualmente insorga fra i Soci del Centro.

Nei confronti dei Soci, il Collegio dei Probiviri potrà adottare i seguenti provvedimenti:

- a) Riprovazione;
- b) Sospensione;
- c) Radiazione.

ART. 10 – ENTRATE E USCITE SOCIALI

E' fatto obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario annuale.

Le entrate sociali sono costituite dai seguenti cespiti:

- 1) Quote sociali;
- 3) Sussidi ed introiti occasionali;
- 4) Residui d'attività sociali;
- 5) Donazioni, lasciti e varie.

L'ammontare della quota sociale è determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

L'accettazione di donazioni e lasciti, è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea generale.

Le uscite sociali sono costituite dalle ordinarie spese d'amministrazione.

Ogni altra spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo e ratificata dal Presidente, e deve riguardare esclusivamente attività numismatica o medaglistica.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Non è consentito di distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, sotto qualsiasi forma, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali.

ART. 11 - NORME GENERALI

Il presente Statuto, le cui norme sono impegnative per tutti i Soci, regola l'attività del Centro e può essere modificato solo per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento del Centro, la destinazione del patrimonio sociale sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci e il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con scopi simili e comunque a fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non previsto da esso, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Aosta, 24 maggio 2008.